SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 luglio 1990, n. 187.

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5».

2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale è sostituita dalla seguente: «L. 0,75 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.»;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.»;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.»;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: «bimestre» è sostituita dalla parola: «quadrimestre»;

e) al comma quarantasettesimo le parole: «lire 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

Art. 3.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonché dell'imposta straordinaria *una tantum* di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

Art. 4.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalità previste per l'erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

Art. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente;

2) sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.

2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento della proprietà formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, a condizione che i predetti atti di trasferimento della proprietà, ove non ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, senza applicazione delle soprattasse e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo dovuto. Le soprattasse non si applicano neppure per i tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato *B* al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge n. 952/1977 reca: «Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro».

— Il testo dell'art. 106, n. 4°, della legge n. 89/1913, recante norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è il seguente:

«Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

(omissis);

4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, sempreché, non siano già depositate presso un notaio esercente».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977, come sostituito dall'art. 8-*bis* del D.L. n. 546/1981, aggiunto dalla legge di conversione, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — Nel caso previsto *dal comma 5* dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.».

— Il testo vigente dell'art. 3 della tabella allegata alla predetta legge n. 952/1977, e della relativa nota, come modificati, da ultimo, dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia *L. 0,75 per cento*.

Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a *L. 100.000*».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dei commi trentasettesimo, quarantaquattresimo, quarantacinquesimo e quarantasettesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificati con la presente legge, è il seguente:

«[37]. *L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto.* Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici».

«[44] *Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.* Per ciascun veicoli od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa».

«[45] Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel *quadrimestre*, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila».

«[47] Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di *L. 3.000*».

La misura della sanzione pecuniaria di cui al quarantacinquesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 soprariportato è stata successivamente raddoppiata (art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire quattrocentomila a lire duemilioni e quattrocentomila».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L. n. 251/1974 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario «una tantum» sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili) è il seguente:

«Art. 4. — Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a "furgone" o a "cassone", per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm³ e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stata pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi, la tassa di circolazione per l'anno 1974, è dovuta l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicata:

autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV	L.	15.000
autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV	»	30.000
autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV	»	50.000
autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV	»	200.000

per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta è dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

motocicli con cilindrata da 201 a 350 cm³	L.	20.000
motocicli con cilindrata da 351 a 500 cm³	»	50.000
motocicli con cilindrata oltre 500 cm³	»	100.000
autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV.	»	5.000
autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV.	»	10.000
autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV	»	20.000
autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV	»	40.000
autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV	»	100.000
autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV	»	200.000
autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV	»	400.000
autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV	»	1.000.000

L'imposta non è dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato. L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'imposta deve essere corrisposta: *a)* per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione, entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; *b)* per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto.

Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta "una tantum", qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a due volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso. Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa.

Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.

La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.

Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà».

«Art. 5 — Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera *c)* dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli di proprietà degli aero clubs, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuto l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicati:

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP lire 500 mila;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP lire 1 milione;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica lire 5 milioni;

aeromobili con propulsione a getto lire 10 milioni.

L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta, entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro — concessioni governative — di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.

Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria».

Note all'art. 4:

— Le modifiche all'art. 4 del D.L. n. 251/1974 apportate dalla legge di conversione n. 346/1974 riguardano tra l'altro: gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV, i quali sono stati esclusi dall'assoggettamento ad imposizione straordinaria *una tantum*; gli autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV, per i quali è stata dimezzata l'imposta straordinaria *una tantum*; gli autoveicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali l'imposta è stata ridotta alla metà; la soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta, la quale è stata ridotta da tre a due volte l'imposta.

— La normale 158 in data 24 dicembre 1908, recante dichiarazioni di annotamento delle restituzioni da porsi a corredo delle matrici dei buoni sui mandati a disposizione, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzioni generali delle tasse sugli affari e del demanio pubblico e patrimoniale, anno 1908 (serie 2ª - vol. XXXVIII).

Note all'art. 6:

— La legge n. 29/1961 reca: «Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari». Successivamente, la legge n. 147/1962 ne recava interpretazione autentica; e le leggi n. 130/1978 e n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ne apportavano modifiche con riguardo alla misura degli interessi.

— La radiazione d'ufficio è prevista dall'art. 5, cinquantaquattresimo comma, del D.L. n. 953/1982, il cui testo è il seguente:

«[54] Per i veicoli e autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977, la cancellazione dai pubblici registri è operata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non è corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito con il decreto sopra indicato».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) è il seguente:

«Art. 11. — Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un pubblico registro automobilistico nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione.

In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne è alcuna».

— Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 (Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) è il seguente:

«Art. 6. — Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

— 1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della prefettura;

b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP. e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080;

e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;

l) il cognome, nome e paternità del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;

m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

— 2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito del visto della prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

— 3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

— 4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla prefettura;

b) il nome, il cognome, la paternità e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate nel n. 1° del presente articolo, la licenza rilasciata dalla prefettura».

— Il D.L.L. n. 399/1945 reca: «Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico» e il relativo allegato *B* riporta la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2257):

Presentato da Ministro delle finanze (GAVA) il 28 gennaio 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni II, V, IX e X.

Esaminato dalla VI commissione il 10 maggio 1988, 7 dicembre 1989, 24 gennaio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990, in un testo unificato con atto n. 885 (BELLOCCHIO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2137):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'8 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 marzo 1990; 3, 10 aprile 1990 e approvato, con modificazioni, il 19 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 885-2257/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 10 maggio 1990, con pareri delle commissioni II, V e IX.

Esaminato dalla VI commissione il 7 maggio 1990, 5 giugno 1990 e approvato il 20 giugno 1990.

90G0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Val di Cornia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Val di Cornia», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Val di Cornia» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1989, n. 99;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1990.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1990, con la denominazione di origine controllata «Val di Cornia» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'ossevanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Val di Cornia».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio. compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Ai vini «Val di Cornia» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 183

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Val di Cornia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» è riservata ai vini bianco, rosato e rosso che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» è accompagnata obbligatoriamente dalla indicazione di una delle seguenti sottozone: Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo e Piombino, coincidenti con i confini amministrativi dei rispettivi comuni. Il territorio delimitato dai confini amministrativi dei comuni di Monteverdi Marittimo e Sassetta rientrano nella sottozona di Suvereto.

Art. 2.

I vini «Val di Cornia» debbono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3, da vigneti che, nel complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica.

«Val di Cornia» rosso e rosato:
Sangiovese da un minimo del 70% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere i seguenti vitigni complementari: Canaiolo nero, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot fino ad un massimo del 15% per ciascuno di essi.

«Val di Cornia» bianco:
Trebbiano toscano dal 60% al 70%;
Vermentino bianco dal 15% al 30%.

Possono concorrere i seguenti vitigni complementari: Malvasia del Chianti, Ansonica, Biancone di Portoferrato, Clairette, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%, Pinot Bianco e Pinot Grigio, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Val di Cornia» devono essere prodotte all'interno del comprensorio amministrativo dell'Associazione intercomunale n. 25 «Val di Cornia» comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo, Piombino e Sassetta in provincia di Livorno ed il comune di Monteverdi in provincia di Pisa.

L'uso del nome della sottozona è vincolato alla produzione di vino con uve provenienti dalla omonima sottozona.

La zona D.O.C. bianco e rosato si divide in due parti:
zona sud-ovest;
zona nord-est.

Partendo da Piombino il limite segue viale Unità d'Italia, quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale Piombinese, e superato Ponte di Fero, volge lungo la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua per detta strada, deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia.

La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue per la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada, deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa.

Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare il fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale Ritorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale Piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto.

Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada povinciale Pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada, devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest'ultimo fino alla strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la strada Aurelia fino a loc. Lumiere da dove prosegue lungo la via di Rimigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il limite si identifica con la ferrovia fino al confine dell'associazione intercomunale n. 25, attraverso il quale si ricollega al punto di partenza.

Zona D.O.C. rosso - bianco - rosato.

Tale zona è così delimitata: dall'incrocio della strada statale n. 1 con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la strada Aurelia fino ad incontrare il fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale Ritorto-Piombino e continua su di essa, in direzione nord, fino ad incontrare la strada che porta dalle Pinete al podere della Bottaccina. Seguendo questa strada il limite arriva a tale podere da dove prosegue lungo la strada in direzione est fino ad incontrare la strada Casalappi. Continua quindi su di essa ed entra nel comune di Campiglia Marittima fino ad incontrare il fosso Corniaccia. Da qui il limite risale il corso di tale fosso, deviando poi ad ovest lungo la strada poderale che porta al podere Vivalda.

Da questo podere il limite raggiunge in direzione nord il fiume Cornia, risale il suo corso fino alla strada del Casalone e continua per detta strada fino ai Forni, quindi prosegue lungo la strada comunale dei Forni fino ad incontrare il fosso delle Gore.

Da questo punto, il limite scende lungo il corso di detto fosso, fino a quota 28, continua a sud lungo la strada vicinale di San Giovanni, quindi ad ovest lungo la strada vicinale dello Sbiado, ritornando ad incontrare il fosso delle Gore. Quindi scende ancora lungo il corso di tale fosso, incontra la strada vicinale del Casone, continua in direzione nord per detta strada, e quindi raggiunge la strada statale n. 398 seguendo la strada vicinale La Pisana. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con la strada statale, devia lungo la strada Cignarella, arriva al fosso Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso fino al fiume Cornia e segue il corso di quest'ultimo fino alla strada statale n. 1. Il limite continua verso nord, si identifica con l'Aurelia stessa fino ad incontrare il confine dell'associazione intercomunale n. 25 attraverso il quale si ricollega al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Val di Cornia» devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente calcarei o di origine vulcanica con giacitura pedecollinare: sono esclusi i terreni di fondo valle o di cattiva sistemazione idraulica.

È vietata ogni pratica avente lo specifico carattere di forzatura.

I sesti di impianto devono comportare un minimo di 2.200 ceppi per ettaro in coltura specializzata e la resa massima di uve per ettaro non deve superare i 120 quintali per il tipo «bianco» ed i 100 quintali per il tipo «rosso e rosato», mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i 5,5 e 4,5 kg per ceppo.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 5% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.

L'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi nella zona di produione delimitata dall'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini del tipo «bianco» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0 e del tipo «rosso e rosato» di 11,0. Nella vinificazione vanno adottate tutte le leali pratiche enologiche atte a conferire al vino i caratteri di cui al successivo art. 6.

È ammesso solo l'arricchimento con mosti concentrati rettificati fino ad un massimo di aumento di un grado del titolo alcolometrico del prodotto.

Art. 6.

Il vino «Val di Cornia» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino di limpidezza brillante;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino «Val di Cornia» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: rosato - rosato tenue di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Val di Cornia» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di buona intensità, di limpidezza brillante;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;

acidità totale minima: 5,0 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Art. 7.

Il vino «Val di Cornia rosso» che derivi da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 vol. dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno gli ultimi due effettuati nel modo seguente:

18 mesi in botti di rovere e sei mesi in bottiglia prima della commercializzazione, puo portare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Val di Cornia Riserva» deve avere all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato di limpidezza brillante;

odore: profumo intenso e gradevole, bouquet fine e complesso;

sapore: caratteristico, austero e asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;

estratto secco netto minimo: 25 per mille;

acidità totale minima: 5,0 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Val di Cornia» bianco, rosato e rosso, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, fattorie, compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Sulle bottiglie contenenti i vini «Val di Cornia» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I contenitori in cui vengono confezionati i vini «Val di Cornia» in vista della vendita debbono essere esclusivamente in vetro fino a dieci litri di capacità.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualità.

Per la tipologia riserva è ammessa solo la bottiglia di capacità di litri 0,750 chiusa con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Val di Cornia» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A3058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 giugno 1983, concernente l'aumento del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificato, da ultimo, con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499;

Visto l'allegato I «Tasse accessorie» alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato» nel quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria è fissata in lire mille per quintale indivisibile, per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire duemila;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire quattrocento per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale con un minimo di lire ottocento;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 1983 è sostituito dal seguente:

«È elevata a lire mille per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45,

commi primo e secondo delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire duemila».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 31 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3101

DECRETO 6 luglio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione al lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 21 al 23 maggio 1990: ufficio del registro di Gorizia, a causa dello stato di agitazione del personale in servizio presso il detto ufficio manifestato con il materiale rifiuto di espletare mansioni della qualifica superiore;

in data 24 maggio 1990: ufficio del registro di Sassari, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., in segno di solidarietà con i lavoratori licenziati dall'Enimont, di tutto il personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 26 maggio e 2 giugno 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, per la derattizzazione e la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 4 giugno 1990: ufficio del registro di Caserta, per il parziale allagamento del piano terra e dell'archivio con danneggiamento dell'impianto elettrico dell'ufficio, verificatosi a seguito dell'incendio di un negozio sottostante l'ufficio medesimo;

in data16 giugno 1990: ufficio del registro di Serra San Bruno, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

DAL 21 AL 23 MAGGIO 1990

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio del registro di Gorizia.

IN DATA 24 MAGGIO 1990

Regione Sardegna:
ufficio del registro di Sassari.

IN DATA 26 MAGGIO 1990

Regione Sicilia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

IN DATA 2 GIUGNO 1990

Regione Sicilia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

IN DATA 4 GIUGNO 1990

Regione Campania:
ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 16 GIUGNO 1990

Regione Calabria:
ufficio del registro di Serra San Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3062

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 giugno 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona comprendente la tenuta della Marcigliana, della Cesarina, di Capobianco, di Tor S. Giovanni, della Bufalotta, di Casale delle Donne, di Bocconcino, di Settebagni in comune di Roma.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerata la nota n. 16913 del 21 febbraio 1987 con la quale la soprintendenza archeologica di Roma formulava una proposta di vincolo per il territorio comprendente le tenute della Marcigliana, Cesarina, Capobianco, Tor S. Giovanni, Bufalotta, Casale delle Donne, Bocconcino, Settebagni;

Considerato che il suddetto territorio ricadente nell'ambito delle circoscrizioni IV e V del comune di Roma così delimitato: partendo dal G.R.A. all'incrocio tra questo e lo svincolo dell'autostrada Roma-Firenze, si prosegue lungo la medesima autostrada fino al fosso di Settebagni e si segue quest'ultimo fino alla confluenza con il fiume Tevere; si segue l'argine sinistro di detto fiume verso nord fino all'intersezione con il confine del comune di Roma; si prosegue lungo detto confine prima in direzione est e successivamente in direzione sud fino ad incontrare il fosso di Pratolungo; si prosegue lungo il suddetto fosso fino all'incrocio con il G.R.A. che si percorre in direzione nord fino all'incrocio con la via Nomentana; si segue la suddetta strada in direzione Roma fino all'incrocio con via di Casal Boccone; si segue quest'ultima fino ad incontrare via della Bufalotta; percorso un tratto della quale, verso nord, si incontra il G.R.A. che si percorre fino al punto di partenza.

Resta escluso l'abitato di Settebagni così individuato: autostrada Roma-Firenze dall'incrocio con il fosso di Settebagni verso nord fino ad incontrare via dell'Inviolatella Salaria, si segue quest'ultima verso ovest fino all'incrocio con la strada statale n. 4 Salaria, si discende verso sud lungo la suddetta consolare fino al fosso di Settebagni, si risale quest'ultimo verso sud-est fino al punto di partenza; costituisce un comprensorio di eccezionale interesse paesistico, conservando pressoché intatte le caratteristiche ambientali della campagna romana, per la conformazione geomorfologica del territorio ancora inalterato dove si alternano una serie di dorsali collinari attraversate dai fossi di Tor San Giovanni, della Formicola, di Settebagni, della Regina-Maestro, della Marcigliana, di Pratolungo che attraversano valli vaste e incontaminate, rendendo la zona tra le più suggestive del settore nord del Suburbio di Roma ed è inoltre ricco di edifici di rilevante interesse architettonico-monumentale di età medioevale e moderna quali le Torri dette della Marcigliana, della Bufalotta, di S. Giovanni, di Redicicoli, del Coazzo e i Casali monumentali della Marcigliana, della Cesarina Vecchia e di Belladonna e di notevoli presenze archeologiche di epoca preistorica, come gli insediamenti del paleolitico medio e superiore in località Redicicoli, Accorrabone, Bocconcino, Bufalotta, Casale delle Donne; tracce di insediamento neolitico in località Accorrabone, abitati dell'età del bronzo nel fosso di Tor San Giovanni e nella tenuta di Capobianco, ed anche l'antica città di Crustumerium e parte dell'antica città di Ficulea; antichi tracciati preromani con monumentali paesaggi in trincea in località Marcigliana, Monte del Bufalo, Bufalotta, tratti dell'antica Via Salaria e vari altri percorsi antichi in località Bel Poggio e Bufalotta; aree sepolcrali quali quelle di Campo Grande, Monte del Bufalo, Torretta Bufalotta; condotti ipogei per la regolamentazione idrica ancora conservati e funzionanti quali quelli visibili alla Cisterna Grande lungo il fosso di Settebagni e in località Belladonna; resti di numerose ville di epoca romana quali quelle di Bel Poggio, Accorrabone-Cinquina, Campo Grande, Belladonna, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Cesarina, Prato Lauro, S. Alessandro, Santa Colomba; mausolei di epoca romana visibili alla Chiesola della Bufalotta, ad Accorrabone-Cinquina oltre che nella piana Tiberina;

Considerato che il territorio suddetto è in parte destinato a zona H2, agro romano vincolato, dal piano regolatore generale del comune di Roma del 1962;

Considerato che la zona è già parzialmente sottoposta a specifico vincolo paesistico, ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, art. 1, punto 2, con decreto ministeriale 22 maggio 1985;

Considerata la necessità di ampliare il vincolo per una più ampia zona del territorio già sottoposto a tutela;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nelle sedute del 29-30 novembre 1988 e del Comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 14 luglio 1988;

Dichiara:

La zona comprendente le tenute della Marcigliana, della Cesarina, di Capobianco, di Tor S. Giovanni, della Bufalotta, di Casale delle Donne, di Bocconcino, di Settebagni, nei limiti sopradescritti, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per

gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 15 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A3063

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° agosto 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° febbraio 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'altro verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12663», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° febbraio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 23 gennaio 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1990 - Roma, 1° febbraio 1990»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 795900 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° febbraio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 23 gennaio 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12663», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° febbraio 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedola è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 8

90A3077

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 1990.

Misure volte a favorire l'urgente realizzazione della S.S.V. Bradanica, primo lotto del settimo tronco. (Ordinanza n. 1966/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota della regione Basilicata del 3 aprile 1990 con la quale si prospetta lo stato di emergenza dovuto alla incompletezza della S.S.V. Bradanica e si richiede al Dipartimento di intervenire con procedure d'urgenza per l'inizio dei lavori di completamento del primo lotto del settimo tronco;

Vista la nota dell'11 maggio 1990, n. 9761, del compartimento A.N.A.S. di Potenza con la quale si prospetta la pericolosità ed inadeguatezza tecnico funzionale della rete esistente, e si richiede la deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, in particolare alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 584, articoli 9 e 24;

Vista la nota del 17 maggio 1990, n. 1360/27, della prefettura di Potenza, con la quale si prospetta la situazione critica di pericolosità esistente sulla attuale rete stradale;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopracitati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione della variante anzidetta anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Potenza della variante sulla S.S.V. Bradanica, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Potenza provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Potenza dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze, in data 23 marzo 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 140, relativo al corso di laurea in architettura, nell'elenco degli insegnamenti afferenti all'area n. 6 «fisico-matematica», la disciplina «istituzioni di matematica» viene così modificata:

istituzioni di matematica (1ª annualità);
istituzioni di matematica (2ª annualità).

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 maggio 1990

Il pro rettore: ZAMPI

90A3064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici di seconda categoria in Newcastle Upon Tyne (Gran Bretagna) e Townsville (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Simonetta Manfredi, agente consolare onorario in Newcastle Upon Tyne (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la contea di Northumberland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

f) effettuazione delle operazioni previste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Celotti, agente consolare onorario in Townsville (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Hinchinbrook, Townswillel, Thuringowa, Dalrymple, Charters Towers, Ayr, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di richieste provenienti da connazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A3066

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1989, registro n. 25 Finanze, foglio n. 119, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla Società Aerdorica a r.l., con atto 16 ottobre 1973, n. 97330 di rep. a rogito notaio Giorgio Sabatini, di alcuni terreni catastalmente indicati in atto, siti nel comune di Falconara Marittima, destinati al potenziamento dell'aeroporto di Falconara Marittima.

90A3068

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto della Federazione colombofila italiana in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 14 Difesa, foglio n. 178, sulla proposta del Ministro della difesa viene approvato il nuovo statuto della Federazione colombofila italiana in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 18 giugno 1922, n. 974.

90A3093

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1975) e decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 dell'11 novembre 1976), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Valpolicella» è riservata ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini della denominazione di origine controllata Valpolicella devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle percentuali appresso indicate:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% al 70%;

Rondinella dal 20% al 40%;

Molinara dal 5% al 25%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola, Negrara Trentina, Barbera e Sangiovese, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Possono, inoltre, in tale ambito del 15% concorrere fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3. — La zona di produzione della denominazione di origine controllata Valpolicella comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, San Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazioni di S. Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane.

Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Fonci e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato.

Il confine discende a Molino di Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier. Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534) casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini.

Da questo punto la delimitazione nord della zona del «Valpolicella» segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest, passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda.

Da S. benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro.

Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655, si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Moragо-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata, prende la strada superiore che porta alla località Carbonari, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 325 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto.

Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Cancesella, tocca Ceriani costeggiando anche in quest'ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord

fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di Ca' Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto, S. Pietro e raggiunge la quota 56.

Da quota 56 (loc. Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a quota 47 il confine del comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S. Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo.

La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice: segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari; Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della chiesa di Cercaino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del «Valpolicella» fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e, prosegue per detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove, ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi.

Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa sotto Ca' del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la quota 355) e poi lungo il sentiero posto sotto quota 469, la località le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dordera che lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella designabili con la menzione classico comprende i comuni di: Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano ed è così delimitata: la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Cereaino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier. Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa a ovest di Case Antolini, tocca Casa Sottosengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi. Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso La Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251.

Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di quota 100 passando per Ca' Brusà.

Sempre per la linea di q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I. e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Ceré) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montidon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcé, a casa Sotto Sengia.

In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del «Valpolicella», e chiudendone il perimetro.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata Valpolicella devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da escludere, in ogni caso — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1963, n. 930 — i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondo-valle, nonché quelli con esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Valpolicella non deve essere superiore ai 120 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dei vini.

I rimanenti quantitativi saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il vino Valpolicella e del 40% per i vini Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella.

Qualora la resa uva-vino del Valpolicella superi la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione delle denominazioni di origine controllata Valpolicella devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Valpolicella un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10. Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento del presidente della giunta regionale adottato secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 8, la riduzione di detto titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50.

Per la produzione delle tipologie Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella le uve debbono essere sottoposte a parziale appassimento fino a raggiungere una concentrazione zuccherina atta ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo, unicamente, nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'impiego della vinaccia residuata dalla preparazione del vino Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo stabilite, dall'Ispettorato per la repressione delle frodi alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio nel rispetto delle norme CEE.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino Valpolicella debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.

La tipologia «superiore» non può essere immessa al consumo in data anteriore al 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della specificazione «classico», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possono essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino Valpolicella a condizione che:

dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole, come tali, al servizio delle stesse;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Il vino Amarone della Valpolicella prima della immissione al consumo deve essere sottoposto ad un invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Le operazioni di spumantizzazione del Recioto della Valpolicella debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6. — Il vino Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: asciutto o vellutato, di corpo, amarognolo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11° con un massimo da svolgere di 0,3 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino Recioto della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 12 svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino Amarone della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 con residuo massimo in alcool da svolgere di 0,5;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino Recioto della Valpolicella Spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino piuttosto carico;

odore: caratteristico, accentuato, intenso;

sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 12 svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7. — Le uve atte alla produzione della tipologia Recioto della Valpolicella o i mosti o i vini della tipologia Recioto della Valpolicella possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione. previste dalle norme comunitarie e nazionali.

La menzione «superiore» è riservata ai vini tranquilli del Valpolicella che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12°.

La menzione classico è consentita ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella con l'esclusione delle tipologie spumante.

La menzione Valpantena è consentita ai vini Valpolicella, Recioto della Valpolicella e Amarone della Valpolicella.

Art. 8. — Alla denominazione di origine controllata Valpolicella è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi riserva, extra-fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Tutte le tipologie della denominazione di origine controllata Valpolicella debbono essere immesse al consumo in recipienti di vetro.

Per i vini Valpolicella superiore, Recioto della Valpolicella, Amarone della Valpolicella, compresi quelli che utilizzano la specificazione classico e Valpantena, immessi al consumo in contenitori tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio è vietato l'impiego di chiusure, tipo: tappo corona, vite, strappo e simili.

Per i succitati vini è obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione delle annate di produzione delle uve.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la presente denominazione di origine controllata Valpolicella vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

90A3067

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Manifattura di Castelnuovo S.p.a., ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 24 maggio 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alla società Manifattura di Castelnuovo S.p.a., con sede e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), a decorrere dal 1° gennaio 1989.

90A3070

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 24 maggio 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Fresystem S.p.a., già Due G Sud, di Caivano (Napoli) - dal 25 maggio 1990;

2) Giò Buton & C. S.p.a., con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna, San Lazzaro di Savena (Bologna), Trieste e Ponti sul Mincio (Mantova) - dal 25 maggio 1990;

3) Latteria di Soligo - Soc. Coop. a r.l., con sede in Soligo (Treviso) e stabilimenti di Treviso, Soligo (Treviso), Vazzola, Mestre e Musile di Piave, località Caposile (Venezia) - dall'8 maggio 1989.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Agritalia S.p.a., di Rovigo - dal 25 maggio 1990;

2) Ancifap SCPA, con sede in Roma e unità di Genova, La Spezia, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Terni e Trieste - dal 25 maggio 1990;

3) Officine carrozzerie Patavium S.r.l. di Mezzolombardo (Trento) - dal 1° febbraio 1989.

90A3071

Provvedimenti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, adottati nei confronti di alcune società.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 24 maggio 1990, ha accertato le seguenti situazioni aziendali:

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di riorganizzazione aziendale dell'impresa Dott. ing. Guffanti Mario & C. di Milano, cantiere presso l'ILVA di Taranto per il periodo febbraio 1989-febbraio 1990.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in undici unità.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 10;

1990: n. 1;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale dell'impresa S.G.M. S.r.l. di Torino, cantiere presso la Deltasider di Mortara (Torino), per il periodo febbraio-luglio 1989.

Il numero dei lavoratori della predetta impresa strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in sei unità.

Il numero dei lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

1989: n. 4.

90A3072

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune di Lases

Con deliberazione n. 5960 di data 25 maggio 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 199/2 e le particelle edificiali 405/3, 405/4, 377 in comune catastale di Lases, dal patrimonio indisponibile al patrimonio provinciale.

90A3073

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1989 concernente: «Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Savino Melillo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1989).

All'art. 6 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Art. 6 Istruzione *tecnica:* 1) affari concernenti...»,si legga: «Art. 6 Istruzione *artistica:* 1) affari concernenti...».

90A3074

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la ditta Sito S.p.a., dove è scritto: «Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre *1990*», si legga: «Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre *1989*».

Alla stessa pagina, medesima colonna, sotto la ditta Techmo Car S.p.a., dove è scritto:

«Data di inizio del programma: 1° luglio *1991*.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo *1989*.»,

si legga:

«Data di inizio del programma: 1° luglio *1987*.

Data prevista per la conclusione del programma: *31 marzo 1991*.».

90A3075

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000